

Associazioni e sport n. 2/2021

Le opportunità dei *bonus* edili per il Terzo settore: una panoramica

di Alberto Rocchi – dottore commercialista e revisore legale

Premessa

Il 2021 sarà un anno denso di opportunità per chi ha la necessità di effettuare lavori sugli immobili. Oltre alla proroga delle detrazioni già esistenti, infatti, la Legge di Bilancio 2021 ha apportato importanti modifiche al c.d. “superbonus” del 110% che hanno perfezionato la misura attraverso l’ampliamento dei lavori ammessi e la facilitazione dei meccanismi di monetizzazione.

L’intero mondo del non profit ha la possibilità di accedere a parte di queste agevolazioni per cui può essere utile riepilogare le varie misure e individuare, tra queste, quelle azionabili da parte di enti e Associazioni.

Si focalizzerà in particolare l’attenzione sugli aspetti soggettivi delle agevolazioni cercando anche di fornire, per ciascuna di esse, delle linee guida sintetiche sugli aspetti procedurali, rinviando ove necessario ai documenti tecnici di interesse emanati dall’Agenzia delle entrate.

Spese di riqualificazione energetica (“ecobonus”)

Caratteristiche generali e periodo di applicabilità

Questa agevolazione è prevista dall’articolo 1, commi da [344](#) a [349](#), L. 296/2006. Essa consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi);
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per

- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;

- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
 - l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
 - l'acquisto e la posa in opera di micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
 - l'acquisto di generatori d'aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
- Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.
- Per la maggior parte dei lavori la detrazione è pari al 65%; spetta nella misura del 50% per acquisto e posa in opera di finestre, infissi e schermature solari nonché per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Ambito soggettivo

L'[articolo 2](#) del D.M. 19 febbraio 2007 individua quali soggetti ammessi a fruire della detrazione:

- a) le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'[articolo 5](#), Tuir, approvato con il D.P.R. 917/1986, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- b) i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Come precisato dalla [circolare n. 36/E/2007](#), rientrano pertanto nell'agevolazione:

“le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti (comma 1, lettera a) e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (comma 1, lettera b)”.

Terzo settore: casistica

Il riferimento agli “enti pubblici e privati” che non svolgono attività commerciale, congiuntamente al generico richiamo ai “soggetti titolari di reddito d'impresa” fa ritenere che possano rientrare nell'agevolazione sia gli enti commerciali sia quelli non commerciali, questi ultimi anche se svolgono

una marginale attività commerciale. Dal punto di vista oggettivo, l'“ecobonus” interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali. L'unica limitazione espressamente prevista è che gli edifici debbono essere esistenti: finalità della norma infatti è quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall'agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Pertanto, l'immobile dell'ente (Associazione, Onlus, Fondazione) dove viene svolta l'attività non commerciale, rientra senz'altro nel campo di applicazione dell'agevolazione. Analogamente, il soggetto che svolga attività commerciale (ad esempio: una Onlus Cooperativa sociale di tipo “B”), potrà fruire della detrazione per i lavori rientranti nel campo di applicazione della norma eseguiti sull'immobile strumentale utilizzato nell'esercizio della propria attività imprenditoriale. Più complessa appare invece la casistica che si può creare quando il bene di proprietà dall'Ente sia stato da questo concesso in locazione a terzi. In questo caso è bene prima di tutto precisare che la detrazione d'imposta spetta al proprietario/locatore e non al conduttore, sempre che, ovviamente, si tratti di importi rimasti a carico del locatore e che quindi, per previsione negoziale, le spese non debbano essere sostenute dal conduttore medesimo. Unica eccezione a questa regola è quella prevista dall'[articolo 2](#), comma 2, D.M. 19 febbraio 2007 secondo cui la detrazione compete sempre e solo all'utilizzatore nel caso specifico di locazione finanziaria. Si possono pertanto ipotizzare:

CASO A: immobile intestato a ente non commerciale e locato in regime di reddito fondiario

Si può fare l'esempio di una Fondazione che affitti sistematicamente tutti o parte degli immobili di cui è proprietaria impiegando i proventi che ottiene nella propria attività istituzionale. L'agevolazione “ecobonus” può essere fruita se le spese sono sostenute dall'ente proprietario in luogo del locatario.

CASO B: immobile intestato a ente commerciale/non commerciale e locato in regime di reddito d'impresa

Non è infrequente che, ad esempio, un'associazione affitti anche per brevi periodi degli spazi di cui dispone, fornendo contestualmente dei servizi accessori (segreteria, uso di apparato tecnico). In questo caso, l'immobile risulta in parte impiegato nell'ambito di un'attività commerciale che originerà un vero e proprio reddito d'impresa. Sul punto, si può richiamare la lunga *querelle* che era sorta in ordine all'ammissibilità al beneficio di immobili adibiti a locazione: l'Agenzia delle entrate, con le risoluzioni [n. 303/E/2008](#) e [n. 340/E/2008](#), aveva negato che le società potessero utilizzare la detrazione per

immobili diversi da quelli strumentali. Tuttavia, a seguito anche del forte indirizzo giurisprudenziale contrario (Cassazione, [n. 19815/2019](#); [n. 19816/2019](#); [n. 29162/2019](#) e [n. 29164/2019](#)), l'Agenzia delle entrate è tornata sui suoi passi ([risoluzione n. 34/E/2020](#)) ammettendo in definitiva che l'ecobonus spetta ai titolari di reddito d'impresa sugli interventi eseguiti su immobili posseduti o detenuti a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione della finalità di interesse pubblico al risparmio energetico che costituisce la *ratio* alla base dell'intera normativa.

Interventi di messa in sicurezza dal rischio sismico (“sismabonus”)

A conclusioni analoghe deve giungersi nell'esame della misura contenuta nell'[articolo 16](#), comma 1-*bis* e ss., D.L. 63/2013, denominata “sismabonus”. La norma prevede detrazioni differenziate (fino all'80% su un massimale di 96.00 euro, con ulteriore maggiorazione per le parti comuni condominiali) per gli interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003) e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive. La detrazione spetta anche ai soggetti Ires ed è pertanto a beneficio di tutti i tipi di Enti commerciali o non commerciali: si rinvia *in toto* alle considerazioni svolte in merito all'“ecobonus” nel paragrafo precedente. A ulteriore conferma, la [risoluzione n. 22/E/2018](#) riconosce l'agevolabilità degli interventi riguardanti immobili non utilizzati direttamente ai fini produttivi da parte della società ma destinati alla locazione, precisando che la *ratio* della norma è quella di favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone. Ne consegue che gli enti possono accedere al beneficio anche per gli immobili locati, sempre che la spesa dell'intervento sia a carico del proprietario/locatore. Da ultimo, è opportuno richiamare il comma 2-*quater* del sopra citato articolo 14, D.L. 63/2013 che prevede una specifica detrazione per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, fruibile in alternativa alle singole agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus” in presenza dei requisiti posti a condizione dell'accesso alle 2 detrazioni sostituite.

Il “bonus facciate”

Caratteristiche generali e periodo di applicabilità

L'articolo 1, [comma 219](#), L. 160/2019, così come modificato dal [comma 59](#) della Legge di Bilancio 2021, è prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef/Ires pari al 90% da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Come chiarito dalla [circolare n.](#)

[2/E/2020](#), sono agevolabili gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna realizzati sulle strutture opache della facciata. Vi rientrano anche gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio. Infine, possono essere ammessi al beneficio i lavori su balconi, ornamenti e fregi. La detrazione spetta a condizione che gli edifici siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o ai regolamenti edilizi comunali.

Ambito soggettivo

Sotto il profilo soggettivo la detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Come precisato dalla citata [circolare n. 2/E/2020](#):

“rientrano nel campo soggettivo di applicazione della nuova disposizione (e, quindi, ammessi al “bonus facciate”) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)”.

Terzo settore: casistica

L'ampissima elencazione della circolare esplicativa, nonché il tenore della norma di Legge, fanno ritenere che questo *bonus* possa andare a beneficio di qualsiasi categoria di ente, così come del tutto irrilevante è la destinazione dell'immobile all'attività istituzionale o a quella commerciale.

Unico requisito è che il soggetto beneficiario detenga l'immobile quale proprietario (o titolare di altro diritto reale) ovvero ne abbia il possesso in forza di contratto di locazione, comodato o *leasing* risultanti da atto registrato.

Il “superbonus” del 110%

Caratteristiche generali e periodo di applicabilità

La misura è stata introdotta dall'[articolo 119](#), D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla L. 77/2020. La norma prevede che, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, si applichi una detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute. La norma originaria (articolo 119 del Decreto Rilancio) è stata modificata dall'articolo 1, [comma 66](#), lettera a) e

f), L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), prevedendo tra l'altro che il superbonus si applichi alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

Gli interventi ammessi sono indicati nel comma 1 del predetto [articolo 119](#) del Decreto Rilancio, (c.d. interventi "trainanti"), con inclusione di quelli realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi "trainati") indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119. Gli immobili interessati sono:

- parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia per interventi trainanti sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo per interventi trainati);
- edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia per interventi trainanti sia trainati);
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia per interventi trainanti sia trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Sono definiti come "trainanti o principali" gli interventi:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'[articolo 16](#), D.L. 63/2013 (c.d. "sismabonus").

Gli interventi "trainati", invece, comprendono:

- tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'[articolo 14](#), D.L. 63/2013 (c.d. "ecobonus"), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'[articolo 1](#), comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al D.P.R. 412/1993, e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché a interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'[articolo 16-ter](#), D.L. 63/2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo di applicazione del "superbonus" è disciplinato dall'[articolo 119](#), comma 9 del Decreto Rilancio che alle lettere d-*bis*) ed e) include tra i beneficiari (sempre che detengano l'immobile quali proprietari o titolari di altro diritto reale ovvero ne abbiano il possesso in forza di contratto di locazione, comodato o *leasing* risultanti da atto registrato) rispettivamente:

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'[articolo 10](#), D.Lgs. 460/1997;
- Organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991;
- Associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall'[articolo 7](#), L. 383/2000;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro istituito ai sensi dell'[articolo 5](#), comma 2, lettera c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoio.

Con le disposizioni in oggetto la misura agevolativa va a ricoprire, anche se in modo del tutto parziale, l'area dei soggetti Ires, consentendo ad alcuni Enti di accedervi a condizioni, per certi versi, anche più vantaggiose rispetto a quelle previste per le persone fisiche. Infatti, nei loro confronti, non opera la limitazione indicata nella [circolare n. 24/E/2020](#) stabilita per le persone fisiche in merito alla possibilità di fruire del superbonus limitatamente a 2 unità immobiliari.

Sin da subito, è emerso un problema di coordinamento con i commi precedenti della norma, dove si parla di “edifici residenziali”. Sul punto, l’Agenzia delle entrate, con la risposta 2.1.1 contenuta nella [circolare n. 30/E/2020](#), ribadita nella [risposta a interpello n. 64/2021](#), ha stabilito che il beneficio spetta:

“per tutti gli interventi agevolabili indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari”.

Terzo settore: casistica

Dalle indicazioni dell’Agenzia delle entrate, sembra si possa concludere che la qualifica dell’ente, commerciale o non commerciale, sia del tutto ininfluenza ai fini della fruizione dell’agevolazione. In altri termini essa potrà spettare, ad esempio, alla Fondazione Onlus che eserciti in via prevalente o esclusiva un’attività commerciale (ad esempio, Centro Medico) sull’immobile utilizzato per questa stessa attività. Parimenti, potrà beneficiarne l’Associazione Aps per i lavori sui locali adibiti all’attività istituzionale (ad esempio, sviluppo di progetti sociali). Nessuna deroga invece per quanto riguarda l’individuazione dei limiti di spesa, per i quali continuano a valere le regole contenute nel medesimo [articolo 119](#), del Decreto Rilancio distintamente per interventi trainanti e trainati. Qualche problema potrebbe sorgere relativamente alla terza categoria di soggetti interessati: le Società e Associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, un rilevante numero di questi soggetti, svolge l’attività sportiva in impianti di proprietà di enti locali, principalmente Comuni, in base a contratti di concessione, regolarmente registrati. Si è posto allora il problema di capire se questo titolo di possesso possa essere considerato idoneo a soddisfare i requisiti posti dalla norma che, come sopra ricordato, richiede che l’immobile, oggetto di lavori, debba essere detenuto, tra l’altro, in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato regolarmente registrato e che necessita il consenso all’esecuzione dei lavori da parte dei proprietari degli immobili. Come evidenziato anche dalla F.I.G.C. nella circolare n. 28/2020, l’Agenzia delle entrate, nella [risposta a interpello n. 318/2020](#) ha testualmente chiarito che:

“la struttura contrattuale rappresentata (concessione con canone annuo con il Comune di.....) presenta la medesima funzione economica del contratto di locazione tipico”.

Se ne dovrebbe poter dedurre, pertanto, che le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro Coni, titolari di concessioni comunali regolarmente registrate, possano fruire del beneficio di cui all’articolo 119, comma 9, lettera e), D.L. 34/2020, sempre che l’ente concedente esprima o abbia espresso consenso all’esecuzione dei lavori sull’impianto sportivo utilizzato. Da ultimo, vale la pena di ricordare che gli enti esclusi dal perimetro soggettivo del superbonus (ad esempio, Associazione priva

dei requisiti di OdV o Aps), possono beneficiare della misura soltanto per le spese sostenute a fronte di interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino ([risposta a interpello n. 14/2021](#)).

Quantificazione e utilizzo delle detrazioni

Periodo d'imposta di imputazione delle spese

Come chiarito dalla citata [circolare n. 24/E/2020](#), ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento:

- per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare a ciascun periodo di imposta, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Qualche dubbio potrebbe porsi per gli enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale marginale, quando gli interventi agevolati sono eseguiti su immobili utilizzati promiscuamente o esclusivamente nell'attività commerciale. Tuttavia, anche in questi casi, pare applicabile il criterio di cassa.

Modalità di utilizzo della detrazione

L'[articolo 121](#), D.L. 34/2020 ha introdotto una nuova possibilità per monetizzare le detrazioni Irpef/Ires (sia quelle già vigenti e prorogate dalla Legge di Bilancio 2021, sia il superbonus previsto dall'[articolo 119](#), D.L. 34/2020) per la totalità degli interventi effettuati sugli immobili negli anni 2020 e 2021.

Infatti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, è possibile alternativamente optare:

- a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, di importo pari alla detrazione Irpef/Ires spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- b) per la trasformazione della detrazione in un credito di imposta di pari ammontare, cedibile, con facoltà per i cessionari di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Tali regole si applicano alle sole spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, ritorna l'ordinario sistema di funzionamento delle detrazioni, salvo ulteriori modifiche normative.

SCHEDA DI SINTESI

I numerosi *bonus* edili previsti dalla Legge di Bilancio 2021 e dai Decreti emanati nel 2020, che hanno prorogato le agevolazioni già esistenti e introdotto il c.d. "superbonus" del 110%, costituiscono un'importante opportunità per tutti. Le misure infatti riguardano in parte anche l'area del no profit, consentendo a determinate condizioni a taluni enti di avvalersene.



Non sono applicabili al mondo del no profit, tutte le agevolazioni che esauriscono il loro campo di azione all'interno della sfera Irpef. In particolare, le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie, il "*bonus verde*" per i lavori sui giardini e il "*bonus mobili*" per l'acquisto di mobili quando correlato temporalmente a una ristrutturazione in essere.



Risultano invece beneficiari tutti gli Enti del Terzo settore delle agevolazioni che riguardano: lavori sulle facciate in zone comunali rientranti nei provvedimenti (*bonus facciate*), interventi per il risparmio energetico (*ecobonus*), lavori di messa in sicurezza sismica degli edifici (*sismabonus*).



La misura più appetibile, introdotta dal "Decreto Rilancio" e successivamente potenziata dalla Legge di Bilancio 2021, nota come "superbonus", tocca solo marginalmente il mondo del no profit. Ne possono beneficiare infatti soltanto le Aps (Associazioni di promozione sociale), le OdV (Organizzazioni di volontariato) e le associazioni sportive dilettantistiche. L'Agenzia delle entrate, rispondendo ad alcuni quesiti, ha diramato le prime istruzioni sull'applicazione del beneficio agli Enti del Terzo settore interessati.